



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
TERZA CIVILE**

Il Tribunale

In composizione collegiale nelle persone dei dottori:

Presidente estensore

Giudice

Giudice

A seguito della camera di consiglio del 7/10/2020

In fatto

Il Giudice di Pace di Rho, con la sentenza n.54123/2018 Rg ha condannato l':  
alla rimozione della fonte di emissioni rumorose, rappresentato da un  
condizionatore d'aria.

La sentenza è stata appellata.

Con ricorso ex art. 612 c.p.c. , hanno intimato  
all'avv. Trimboli l'esecuzione dei lavori per la rimozione delle immissioni rumorose.

All'udienza del 11/6/2020 costituiva il debitore con ricorso in opposizione.

All'udienza fissata per verificare la possibilità di addivenire ad una composizione  
stragiudiziale del giudizio esecutivo, il debitore non compariva e i creditori chiedevano  
darsi corso all'esecuzione.

Nella propria ordinanza il GE osserva che il debitore ha dichiarato (facendo rinvio a  
materiale fotografico non prodotto in atti) di aver provveduto alla disattivazione del  
condizionatore (fonte dell'immissione rumorosa) con conseguente difetto di interesse degli  
opposti all'esecuzione della sentenza, per il venire meno, per altra causa, della situazione  
di fatto che aveva generato le immissioni. Tuttavia rilevava che il debitore non aveva  
fornito la prova di quanto dedotto, ossia della sopravvenuta definitiva non utilizzabilità del  
condizionatore e, pertanto non accoglieva l'istanza di sospensione.

Il debitore, ritenendo che l'ordinanza fosse viziata da un errore materiale determinato dalla  
sovrascrittura sul file prodotto, proponeva istanza di correzione dell'errore materiale, che il  
giudice respingeva in data 30/4/2020.

Con l'odierno reclamo il debitore sostiene che il rigetto è stato determinato da un mero  
errore materiale causato dalla sovrascrittura nel server del PCT di un atto della cancelleria  
ai files prodotti dal debitore, che avrebbero dimostrato l'avvenuta disattivazione  
dell'impianto.

A dimostrazione di ciò deposita una pec che non è possibile aprire e senza alcuna prova  
che tale illeggibilità sia dovuta a sovrascrittura per colpa della cancelleria.

Chiede quindi di accertare l'errore materiale di sovrascrittura e conseguentemente di accertare l'avvenuta esecuzione della sentenza provvisoria realizzata con la disattivazione del condizionatore.

La parte reclamata, nel costituirsi, eccepiva la decadenza del debitore per tardiva proposizione del reclamo.

Infatti, l'ordinanza del GE che ha respinto l'istanza di sospensione è del 14/4/2020, comunicata il 16/4/20 mentre il reclamo sembra essere stato depositato il 10/6/2020.

Precisato che le ordinanze reclamate sono quella del 14/4/20 comunicata il 16/4/20 e quella del 30/4/20, si deve osservare che il reclamante aveva depositato il reclamo in un registro errato il 4/5/2020 (vedi doc. consegna reclamo). Il termine per il reclamo sarebbe scaduto venerdì 1° maggio, seguito da sabato e domenica (giorni in cui non si può depositare) e quindi l'ultimo giorno utile per depositare il reclamo era il 4/5/2020.

Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato tempestivo.

Nel merito: il debitore assume di aver interrotto l'alimentazione del condizionatore, rendendolo così inutilizzabile, invece di spostarlo su una parete non confinante con i vicini. Ribadito, anche in questa sede, che la definitiva interruzione dell'alimentazione non è provata, si ritiene che l'aver staccato i fili dalla presa, come risulta dalle foto inviate al debitore, non rappresentino una definitiva interruzione e, di conseguenza, rimozione della causa delle immissioni. Ben avrebbe potuto il debitore rimuovere l'impianto anziché spostarlo, ma l'intervento attuato non appare adeguato al contenuto della sentenza.

Spese come da dispositivo a carico della parte soccombente

Si dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.

PQM

Respinge il reclamo e condanna il reclamante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 e al raddoppio del contributo unificato

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 7/10/2020

Il Presidente estensore